

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1226)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI, DERIU, CORRIAS Efisio, PALA, POZZAR, COPPO, CAROLI, PERRINO, BALDINI, BETTIOL, FOLLIERI, MURMURA, BELOTTI, COLLEONI, SPIGAROLI, LUCCHI, VIGNOLA, TRABUCCHI, ZUGNO, BONADIES, BERNARDINETTI, BUZIO, VALSECCHI Pasquale, BISORI e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1970

### Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. — Uno Stato democratico è tale anche se è in grado di mettere a disposizione dei cittadini i servizi necessari, nella maniera meno defatigante e pone i cittadini stessi nelle condizioni di meglio controllare e stimolare il funzionamento di detti servizi.

È, inoltre, noto a tutti che dal secolo scorso ad oggi, in particolare dal 1948 ad oggi, sono avvenute, nel nostro Paese, trasformazioni enormi e si sono verificati sviluppi tali in tutti i campi da ritenere impossibile credere che le configurazioni geografiche provinciali del 1800 valgano ancora nel 1970 e in futuro.

A dimostrazione di quanto sopra affermato basti considerare lo sviluppo che hanno raggiunto Rimini ed i Comuni dell'ex circondario sia rivieraschi sia dell'entroterra, soprattutto nel settore turistico; ma anche demograficamente, commercialmente, nella piccola e media industria, nell'artigianato e nell'agricoltura.

Rimini oggi tocca i 120.000 abitanti e con Bellaria-Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica costituisce il complesso turistico-alberghiero-balneare più consistente e più importante d'Italia e d'Europa; e con i Comuni del retroterra raggiunge una popolazione di circa 230.000 abitanti, attivi in ogni campo economico.

Organi tecnici, finanziari, governativi a carattere provinciale a portata di mano sono indispensabili a quelle popolazioni ed una volta istituita la nuova Provincia, diverranno inevitabilmente centri di promozione e spinte di progresso. Non si deve dimenticare, inoltre, che molte associazioni e molti collegi di professionisti stando alle vigenti disposizioni sono costituiti solo in sede provinciale: altrettanto dicasi della Camera di commercio, industria e artigianato. D'altra parte appare realmente assurdo che una città ed una zona che hanno popolazione, economia ed attività in genere, maggiori di tante altre città e zone capoluoghi di pro-

vincia fin dal secolo scorso, non debbano avere gli organismi ed i servizi necessari e corrispondenti alle esigenze sociali ed economiche dei cittadini. Così è, purtroppo. Non resta, perciò, per quanto riguarda Rimini ed i Comuni vicini che l'istituzione, per legge, della nuova Provincia.

Il problema non è nuovo. Senza andare troppo indietro nel tempo, ricorderemo le richieste delle popolazioni interessate fatte nell'immediato dopoguerra e i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati nel 1957, nel 1959 e, recentissimamente, dagli onorevoli Marzotto, Simonini, Pertini, Bersani, Bignardi ed altri.

L'istituenda nuova Provincia ha caratteristiche ben chiare e delineate ed è realmente omogenea. Così è stata considerata anche in passato.

Rimini fu Provincia all'epoca romana e durante l'Esarcato bizantino; fu Dipartimento del Rubicone all'epoca delle riforme amministrative napoleoniche. Anche Saracco nel 1909 la propose Provincia.

Economia, storia, tradizione, caratteristiche ambientali e sociali fanno di Rimini e zona limitrofa una entità molto diversa dal resto della provincia di Forlì.

Ma ciò che caratterizza in modo peculiare l'istituenda nuova Provincia è l'attività turistica così importante per il nostro Paese, che assorbe oltre 50.000 addetti, che si esplica mediante 3.500 alberghi e pensioni

con una disponibilità di oltre 200.000 posti letto, senza contare i complessi balneari e le attrezzature paraturistiche. L'afflusso turistico nell'ultima stagione ha superato il milione di unità di cui 450.000 stranieri. Il numero delle giornate di presenza può essere facilmente calcolato attorno ai 18.000.000. Il movimento di capitali può essere valutato attorno ai 100 miliardi di cui molta parte in valuta straniera.

Se si considera, infine, che il retroterra che fa capo a Rimini per qualsiasi motivo, ha terreno fertile, colline bellissime potenzialmente capaci di offrire un nuovo polmone di respiro turistico complementare a quello del litorale; che l'attività agricola sta specializzandosi nel settore ortivo, frutticolo, vinicolo e zootecnico i cui operatori hanno creato organismi associativi di notevole importanza per andare incontro alle esigenze della popolazione stabile e di quella turistica; che le attività industriali, marittime ed artigianali sono in fase di promettente sicuro sviluppo, facilmente si può comprendere come gli istituendi organismi provinciali diverranno centri propulsori di altre iniziative e strumenti efficaci di nuove realizzazioni a vantaggio delle popolazioni direttamente interessate e dell'Italia.

Per quanto esposto sia pure sommariamente i presentatori del disegno di legge della istituzione di Rimini provincia ritengono di poter chiedere agli onorevoli senatori il conforto del loro pieno consenso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita la provincia di Rimini con capoluogo Rimini, comprendente i comuni sotto elencati:

Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

**Art. 2.**

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perchè siano costituiti gli organi e gli uffici della nuova provincia, onde possano iniziare il loro funzionamento il 1° gennaio 1971.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

**Art. 3.**

Il personale della nuova provincia di Rimini sarà tratto, in quanto possibile, da quello dell'attuale provincia di Forlì.

**Art. 4.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, sarà provveduto ad approntare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali di Forlì e di Rimini, o d'ufficio, in caso di dissenso, per

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonché a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

## Art. 5.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso la Prefettura ed altri organi di Forlì e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Rimini.

## Art. 6.

Il Governo è autorizzato a procedere, per quanto occorra, alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie onde porle in armonia con la nuova ripartizione provinciale.

## Art. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

## Art. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato della costruzione e dell'arredamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali occorrenti.

La relativa spesa, prevista in lire 1.500 milioni, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartita negli esercizi finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974.